4) (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi con gli estremi di registrazione fiscale per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse interessi di preammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);

5) attestato o certificato di revisione ordinario in corso di validità;

6) (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;

7) certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) attestante gli adempimenti contributivi;

8) quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 5

La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contesualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.

Art. 6

Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata occorrerà produrre, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ciliana:

1) relazione sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, da cui si evinca lo stato di avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;

2) documentazioni giustificative (stati d'avanzamento, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).

Art. 7

L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo integrativo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e mobilità per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 9

Il decreto n. 411 del 18 marzo 2010 è annullato.

Palermo, 11 maggio 2010.

GENTILE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 21 maggio 2010 al n. 177.

(2010.25.1820)048

DECRETO 29 giugno 2010.

Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009;
Visto il decreto n. 3 del 20 gennaio 2010;
Visto il decreto n. 4 del 20 gennaio 2010;
Visto il D.P. n. 214/Area 1/SG del 26 aprile 2010;
Visto il D.P. n. 249 del 21 maggio 2010;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;
Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;
Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia del giorno 8 marzo 2010, sono state ripartite le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 sopra citato;
Considerato che, con detto riparto, sono stati assegnati alla Regione siciliana € 27.834.084,28;
Considerato che, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ha ritenuto di concentrare le risorse disponibili sugli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) "Programmi integrati" ed alla lettera c) " promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati";
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'avviso pubblico "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";

Decreta:

Art. 1

È approvato ed emanato il bando pubblico, che fa parte integrante del presente decreto, relativo al "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 29 giugno 2010.

FALGARES

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato

BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER I "PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ"

Art. 1
Finalità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa", previsto dall'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con tale decreto, in particolare all'art. 1, vengono individuate le linee di intervento su cui il piano è articolato e nei successivi articoli vengono indicate sia la dotazione finanziaria di alcune di tali linee che le modalità di attuazione.

3. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità indice il presente bando al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lettera e) "Programmi integrati" ed alla lettera c) "promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati".

4. I programmi integrati sono programmi attuati con il concorso di risorse pubbliche e private e sono caratterizzati dalla presenza di una quota di edilizia sociale e/o da una quota di edilizia privata, da diverse tipologie di interventi e da una pluralità di funzioni: il tutto a garantire il superamento della monofunzionalità delle città e la coesistenza di classi sociali differenti e di molteplici destinazioni d'uso. Gli stessi programmi integrati sono finalizzati alla rigenerazione delle città, luoghi interni alla città consolidata o periferie urbane, rese marginali dal decadimento dei processi di sviluppo, generante problemi di degrado fisico, sociale ed economico. Tali programmi consentiranno la riqualificazione dell'ambiente urbano costruito, mediante il risanamento del patrimonio edilizio esistente e quindi con l'incremento degli alloggi a canone sostenibile da offrire al mercato, la riqualificazione degli spazi pubblici, la riorganizzazione urbanistica, il miglioramento della qualità della vita mediante l'offerta di servizi strutturali ed infrastrutturali in grado di favorire l'inclusione sociale, la qualità ambientale e l'occupazione.

Art. 2
Dotazione finanziaria

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto ministeriale del giorno 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010, registro n. 3, foglio n. 346, ha attribuito alla Regione siciliana la somma complessiva di € 27.834.084,28 per le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con il DPCM 16 luglio 2009.

2. Al finanziamento del programma potranno confluire ulteriori risorse, messe a disposizione dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, nonché dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o da altre fonti.

Art. 3
Soggetti attuatori

1. I programmi integrati sono promossi dai comuni e attuati dagli stessi, anche in concorso con altri Enti pubblici e/o da enti da essi vigilati e soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni), individuate mediante procedure di selezione, mediante specifici accordi con lo stesso comune proponente, adottati in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

Art. 4
Caratteristiche dei programmi integrati

1. Introdotti dall'art. 16 della legge n. 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, i programmi integrati possono definirsi come strumenti pianificatori che riguardano in tutto o in parte zone edificate, ovvero zone di nuova edificazione e devono prevedere obbligatoriamente interventi finalizzati alla riqualificazione urbana delle zone oggetto dell'intervento e edilizia residenziale, anche privata, in grado di soddisfare le esigenze sociali e garantire una perfetta coerenza con le nuove esigenze di sviluppo urbano.

2. In particolare, detti programmi hanno l'obiettivo di contribuire alla ricucitura urbanistica delle zone oggetto dell'intervento, mediante riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione di tutte quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per evitare una marginalizzazione sociale delle aree interessate, nonché la realizzazione di alloggi di carattere sociale – anche e soprattutto da parte di operatori privati - fermo restando il vincolo della locazione di cui al seguente art. 5.

3. I programmi integrati sono attuati obbligatoriamente con il concorso di risorse pubbliche e private e devono comprendere interventi di edilizia abitativa e interventi di riqualificazione. In particolare:

– interventi a carattere edilizio (incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere sul mercato e da locare alle categorie "svantaggiate" previste dall'art.11 della legge n. 133/2008, ma anche alloggi privati);

– opere di urbanizzazione primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo, per categorie sociali svantaggiate;

– interventi conservativi e/o di recupero del patrimonio edilizio e di pregio architettonico, mediante eventuale rifunzionalizzazione delle strutture da destinare ad uso collettivo;

– interventi infrastrutturali, in particolare per la viabilità necessaria alla accessibilità alle aree a traffico limitato, strade a servizio della residenza, percorsi protetti ciclo-pedonali, riduzione delle barriere architettoniche;

– interventi a carattere economico, mirati alla rivitalizzazione economico-produttiva dell'area e all'insediamento di nuove attività artigianali, commerciali, culturali, turistico ricettive finalizzate allo sviluppo locale integrato, se conformi agli strumenti urbanistici, iniziative tutte in grado di creare nuovi posti di lavoro.

4. Sono inoltre elementi essenziali gli interventi finalizzati alla promozione di iniziative atte a incentivare l'utilizzo delle risorse naturali e a garantirne un uso efficiente ed efficace (aria, acqua, energia, l'uso delle aree dismesse, etc…).

5. Gli alloggi realizzati e/o recuperati da operatori privati, per i quali sarà richiesto il contributo, andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente nella Regione siciliana, per una durata non inferiore a 25 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Laddove le parti sociali non abbiano raggiunto un accordo locale per fissare il livello del canone concordato, il così detto canone speciale (comma 114, art. 3, legge n. 350/2003) non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio.

6. Le proposte presentate dai Comuni e gli interventi in esse contenuti devono essere congruenti con le caratteristiche sopra riportate, a pena esclusione.

Art. 5
Modalità di presentazione delle proposte

1. Ai fini della partecipazione al programma, i sindaci dei comuni interessati presentano domanda al dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, corredata da un progetto preliminare delle opere che si intendono realizzare, in cui devono essere presenti :

a) proposta di programma integrato contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici (conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato), ambientali ed edilizi;

b) schema planivolumetrico degli interventi proposti, con a corredo tutti gli elaborati utili a comprendere il carattere dell'intervento, unitamente a tutti gli altri elaborati tecnici necessari per il livello preliminare di progettazione;

c) un piano economico/finanziario, con la quantificazione complessiva dei costi e la ripartizione degli stessi in funzione della fonte di finanziamento;

d) una relazione da cui si evinca il reale fabbisogno abitativo, con elementi e dati utili ad individuare i fattori che contribuiscono alla creazione del fabbisogno (ad esempio i soggetti colpiti da provvedimento di sfratto, la presenza di immigrati, la presenza di poli culturali tali da generare presenza di studenti fuori sede, la presenza di personale militare, etc…);

e) designazione del responsabile del programma, che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi del procedimento;

f) deliberazione di giunta municipale di approvazione della proposta di programma con l'eventuale assunzione a carico del comune della quota relativa al cofinanziamento;

g) copia autentica degli accordi sottoscritti con altri enti pubblici e/o con i privati a dimostrazione dell'intervento che gli stessi vogliono realizzare, con la quantificazione dei costi e delle relative modalità di copertura finanziaria;

h) elaborato contenente la descrizione degli elementi utili alla attribuzione del punteggio determinato per ciascuno dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7;

COPIA TRATTA DA GURS - PORTALE UFFICIALE DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale il Sindaco nella qualità di legale rappresentante del comune proponente, oppure l'amministratore delle imprese, cooperative o loro consorzi ed il rappresentante legale di fondazioni, si impegnano a mantenere in affitto per il numero di anni corrispondente alla tipologia di contribuzione riportata ai successivi punti.

2. Le domande dovranno pervenire in plico chiuso – a pena esclusione – recante la dicitura "Non aprire – Proposta di programma integrato – Bando pubblico" all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – ex servizio 4 – via Leonardo da Vinci n. 161, 90145 Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. A tal fine farà fede la data di spedizione apposta sul plico chiuso dall'ufficio postale, da altro vettore o la data di consegna risultante dal protocollo informatico del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. L'invio oltre tale data comporterà l'esclusione della proposta.

3. Ciascun comune potrà presentare una sola proposta. In caso di presentazione di più proposte da parte dello stesso comune, verrà esaminata e valutata la proposta recante il numero di protocollo di trasmissione inferiore, mentre le altre proposte saranno giudicate inammissibili. Il contributo pubblico richiesto dal comune proponente per l'intero programma, non potrà essere superiore a € 2.000.000,00 per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, € 4.000.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti e fino a 30000 abitanti e € 6.000.000,00 per i comuni oltre tale limite. La richiesta che dovesse eccedere tali limiti sarà decurtata d'ufficio, previa intesa con il comune proponente. I dati relativi al numero degli abitanti saranno quelli ricavati dai dati ISTAT al 31 dicembre 2009.

4. Il contributo concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non può essere superiore al 30% del costo di realizzazione, recupero, acquisizione e recupero, demolizione e ricostruzione – calcolato secondo i massimali di costo vigenti – degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabili in riscatto, per una durata non inferiore a 25 anni, alle categorie individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Per gli alloggi locati per una durata superiore ai 25 anni, il contributo pubblico concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 50% del predetto costo.

6. Nel caso in cui siano realizzati e/o recuperati alloggi di edilizia residenziale pubblica, il contributo non potrà essere superiore al 90% per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, 85% per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti e fino a 30000 abitanti e 80% per i comuni oltre tale limite, del costo calcolato secondo i massimali vigenti.

7. Nel caso di alloggi in locazione con patto di futura vendita, la durata della locazione non potrà essere inferiore a 10 anni e il canone sarà determinato con le stesse modalità previste al punto 5 dell'4 del presente avviso. In questo caso il contributo pubblico concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 20%.

8. All'interno della proposta, potranno essere ricomprese opere da realizzare con la promozione finanziaria anche di iniziativa dei privati, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 16 luglio 2009, linea di intervento di cui alla lettera c). In questo caso il contributo pubblico non potrà essere superiore al 20% del costo complessivo dell'opera.

9. Le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai comuni proponenti nel contesto del programma in argomento, potranno fruire di un contributo a valere sui fondi regionali di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando pari al 80% del loro costo ed in ogni caso non potranno incidere sull'intero contributo pubblico concesso oltre il 35%. Per cui si avrà una incidenza del contributo pubblico pari almeno al 65% per la realizzazione e/o recupero di alloggi e la restante parte (non oltre il 35%) del contributo pubblico per le opere di urbanizzazione.

10. Per i privati sarà possibile ottenere la concessione di diritti edificatori su altra parte del territorio comunale ovvero la concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali investiti.

Art. 6

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico/privato

1. Il comune (soggetto proponente) può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, enti o privati al fine di fare convergere sul programma oggetto del presente bando ulteriori risorse. Analogamente, può selezionare soggetti privati al fine di realizzare opere anche in project financing e/o in concessione – così come disciplinato dalle norme vigenti – in modo che si preveda chiaramente l'opera da realizzare affidata al privato, il numero di anni per i quali si affida la gestione, gli oneri finanziari a carico delle parti e le modalità di svincolo.

2. Al fine di attivare nuove forme di finanziamento capaci di incrementare l'effetto leva delle risorse pubbliche, sarà possibile il ricorso all'iniziativa comunitaria Jessica (Joint European Support of Sustainable Investment in City Areas), quale strumento di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano sostenibile, per fondi che investono in partenariato pubblico/privato ed altre forme analoghe.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La selezione e la valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione composta da tre dirigenti esperti in materia in servizio presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominati – su proposta del dirigente generale – dall'Assessore. La commissione sarà integrata da un funzionario con compiti di segreteria.

2. La commissione potrà, nel corso dei lavori, richiedere al Comune proponente precisazioni sia scritte che in audizione, sulla documentazione già presentata, al fine di meglio comprendere le caratteristiche dell'intervento e procedere ad una più oculata valutazione.

3. La valutazione delle proposte avverrà mediante attribuzione di punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati.

a) Qualità del progetto preliminare (max 25 punti) con riferimento a:

– efficacia complessiva, misurata attraverso la valutazione dell'idea guida, la coerenza del programma con le peculiarità storiche, ambientali, insediative e socio-economiche;

– la riduzione dei consumi idrici, almeno del 20% rispetto ai consumi medi procapite della provincia di appartenenza;

– l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e la riduzione dei consumi energetici, con un risparmio non inferiore al 30% rispetto ai parametri individuati con il decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

b) Incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi (max 10 punti)

Verrà attribuito il seguente punteggio:

– rapporto alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati < 0,5 punti 10;

– rapporto alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati compreso tra 0,75 e 0,50 punti 5.

c) Presenza ed entità di ulteriori finanziamenti pubblici e privati (max 10 punti)

Sarà attribuito il seguente punteggio:

– un punto per ogni milione di euro per progetti aggiuntivi che saranno realizzati dai privati nell'ambito della zona prescelta per il programma e comprovati da protocolli e/o intese o altra idonea documentazione;

– 0,5 punti per ogni milione di euro per progetti aggiuntivi che saranno realizzati da enti pubblici, nell'ambito della zona prescelta per il programma non gravanti sul contributo pubblico e comprovati da provvedimenti dell'ente concedente il finanziamento.

d) Fattibilità urbanistica (10 punti):

Verrà attribuito il punteggio alla proposta che sarà conforme allo strumento urbanistico vigente.

e) Comune ricadente nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE del 13/11/2003 (punti 10)

f) Interventi di rinnovo e/o recupero del patrimonio edilizio esistente (punti 10)

g) Premialità per i comuni concedenti agevolazioni finanziarie (max 15 punti)

Verrà attribuito il seguente punteggio:

– un punto per ogni 10 punti percentuali di riduzione dell'entità degli oneri di costruzione a carico dei privati;

– 0,50 punti per ogni anno di mancato prelievo dell'imposta ICI sugli immobili oggetto della proposta;

– 0.50 punti per ciascun anno di mancato prelievo di altre imposte comunali.

I punteggi sono cumulabili.

h) Proposte da parte dei privati che prevedano una riduzione percentuale del contributo (max 10 punti)

Verrà attribuito un punto per ogni punto percentuale in meno di contributo richiesto.

Art. 8

Procedure attuative

Entro 60 giorni dall'insediamento della commissione giudicatrice, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, approva la graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento, nel rispetto dei termini assegnati dal comma 2 dell'art. 9 del DPCM 16 luglio 2009. Entro trenta giorni dalla registrazione alla Corte dei

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE I - N. 32 DEL 16/7/2010

conti dell'Accordo di programma quadro, di cui all'art. 4 del DPCM sopra citato, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità procede alla sottoscrizione di appositi accordi di programma con le amministrazioni comunali beneficiarie di finanziamento, le quali successivamente definiranno le modalità di compartecipazione degli altri soggetti pubblici e privati, già indicati nei protocolli di intesa allegati alle proposte, con apposite convenzioni bilaterali, sugli impegni in precedenza assunti. Successivamente alla definizione di tali atti si procederà alla predisposizione dei progetti definitivi, dei progetti esecutivi ed alla definizione delle procedure di appalto.

Sarà possibile effettuare scorrimenti della graduatoria approvata con provvedimento dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, attingendo alle risorse derivanti dai ribassi d'asta, da economie sui lavori, da eventuali revoche di assegnazioni di finanziamenti ed a ulteriori fondi comunitari, statali o regionali che si renderanno eventualmente disponibili. Tali scorrimenti saranno ratificati con un apposito accordo di programma aggiuntivo, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 9
Monitoraggio e vigilanza

L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del piano nazionale di edilizia abitativa. Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi all'intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco, al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed alla direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

(2010.27.1995)048

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 24 giugno 2010.

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010 di approvazione del bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 693 del 14 maggio 2010 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 comma 1-2, uno stanziamento di € 5.000.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2010;

Decreta:

Art. 1

È approvato, parte integrante del presente atto, l'avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari del contributo previsto dall'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.

Art. 2

Il presente avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è rinvenibile nel sito del dipartimento http://www.regione.sicilia.it/La nuova struttura regionale/Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale/ Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.

Palermo, 24 giugno 2010

MONTEROSSO

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 66 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002 N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2010

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010 di approvazione del Bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 693 del 14 maggio 2010 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66 legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 comma 1-2, uno stanziamento di € 5.000.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2010;

Rende noto che

procederà all'assegnazione di contributi di cui all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 secondo le disposizioni di seguito indicate:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Finalità ed oggetto dell'avviso*

La legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni ha come obiettivo il decentramento dell'offerta formativa universitaria siciliana prevedendo al comma 1 l'assegnazione ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, di contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.

2. *Destinatari del contributo*

Soggetti potenziali beneficiari del finanziamento sono i consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.

3. *Assegnazione del contributo*

I finanziamenti, sulla base del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 2 del 26 marzo 2002, sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 della suddetta legge o, in mancanza della loro costituzione, a favore delle Province regionali che gestiscono corsi universitari.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA CONVERTIBILIZZAZIONE